



TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
ORDINANZA EX ART.700 CPC

Il Giudice designato, dott. ssa Fedora Cavalcanti;

letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento iscritto al n. 2834-1/2020 RGL
introdotta da [redacted] (con l'Avv. Vincenzo La Cava) nei confronti del
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t. (con il funzionario
delegato ex art. 417 bis c.p.c. Dott. Fabio Scigliano);

all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5.8.2020

OSSERVA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., contenente istanza cautelare, depositato in data 16.7.2020
il ricorrente in epigrafe esponeva:

- di essere stato assunto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1.9.2015, quale docente di scuola primaria, con sede di titolarità in Roma;
- di aver ottenuto, per l'anno scolastico 2019/2020, l'assegnazione provvisoria presso l'I.C. di Casali del Manco;
- di essere unico figlio referente a prestare assistenza alla propria madre, portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L.n. 104 del 1992);
- di aver richiesto il trasferimento nell'ambito territoriale comprendente il luogo di residenza del genitore;
- di non aver avuto il chiesto trasferimento nonostante la disponibilità di posti comuni nella scuola primaria della Provincia di Cosenza.

In punto di *fumus boni iuris*, deduceva la illegittimità del comportamento del MIUR e concludeva chiedendo, previa declaratoria del suo diritto di precedenza ex art. 33 L. n. 104/92 nella procedura di mobilità interprovinciale relativa all'anno scolastico 2020/2021, in ragione della sua qualità di figlio unico referente del genitore, portatore di handicap in situazione di gravità e della illegittimità parziale del CCNI sulla mobilità

Inoltre, per come pacifico tra le parti, l'assegnazione provvisoria del ricorrente presso l'I.C. di Casali del Manco è stata disposta sino al prossimo 31 agosto e la procedura di assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico non è ancora esaurita, donde l'imminenza del pregiudizio in relazione al rientro del ricorrente, allo stato, presso la sede di titolarità con il prossimo inizio del nuovo anno scolastico.

Deve pertanto ritenersi che il mancato riconoscimento della precedenza determina il pericolo concreto di un pregiudizio imminente e irreparabile di beni di rilevanza costituzionale qual è il diritto alla salute della madre del ricorrente in situazione di handicap grave.

La domanda va dunque accolta nei termini di cui sopra con declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento, anche in sovrannumero, presso la sede disponibile, tra quelle da lui indicate nella domanda di mobilità interprovinciale con la precedenza di cui all'art.33 comma 5 della legge n. 104 del 1992.

Le spese di lite saranno regolamentate in sede di giudizio di merito.

PQM

Dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle da lui indicate nella domanda di mobilità interprovinciale con la precedenza di cui all'art.33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 e per l'effetto ordina al Ministero dell'Istruzione di trasferire il ricorrente in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità per l'anno 2020/2021 con la precedenza di cui all'art. 33 citato.

Spese al merito.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Cosenza, 5 agosto 2020

Il Giudice

Dott. ssa Fedora Cavalcanti